

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Integrazioni al DCA n. U00397 del 12/09/2017 recante "L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00222 del 08/06/2015 e n. U00400 del 23/12/2016 in favore del presidio socio sanitario denominato Clinica "Villa Nina", sito nel Comune di Marino (RM) – Località Frattocchie, Via Nettunense Vecchia, n. 110, dalla Società "Clinica Villa Nina S.r.l." alla Società "Giomi RSA Lazio S.r.l." (P. IVA 02364870598), con sede legale nel Comune di Roma, Via Monte Zebio, n. 32"

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. ~~G03680 del 13.04.2016~~, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti";
- la Determinazione n. G15681 del 22/12/2016, di delega al Dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

della Direzione medesima;

- l'Atto di Organizzazione n. G12845 del 21.09.2017 di conferimento di incarico di Dirigente ad interim dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" al Dott. Donato Cavallo;
- il Decreto Dirigenziale n. G12917 del 25 settembre 2017 di conferimento di delega, ai sensi dell'art. 166 del R.R. n. 1/2002, al dirigente ad interim dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: "*Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto "*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi*";

PREMESSO che con DCA n. U00397 del 12/09/2017 l'amministrazione regionale ha provveduto alla voltura, a seguito di fusione per incorporazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati in favore del presidio denominato Clinica "Villa Nina" con DCA n. U00222 del 08/06/2015 e n. U00400 del 23/12/2016, dalla Società "Clinica Villa Nina S.r.l." alla Società "Giomi RSA Lazio S.r.l." (P. IVA 02364870598), con sede legale nel Comune di Roma, Via Monte Zebio, n. 32, legalmente rappresentata dal sig. Fabio Miraglia, nato a Roma il 19/07/1972;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2007:

- comma 3: *“Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la direzione regionale competente provvede alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da effettuarsi a cura dell'azienda USL territorialmente competente”*;
- comma 5: *“Tutte le posizioni giuridicamente qualificate conseguenti alla titolarità dell'autorizzazione all'esercizio decorrono in favore del soggetto subentrante a far data dal rilascio del provvedimento regionale di voltura dell'autorizzazione”*;

VISTA, inoltre, la successiva modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 79, L.R. 7/2014 secondo cui *“ove decorrano inutilmente i termini di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 2/2007, l'attività può essere provvisoriamente intrapresa, fatti salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture competenti”*;

CONSIDERATO che:

- con note acquisite al prot. reg. n. 226833 e n. 228782 del 05/05/2017, la Soc. “Giomi RSA Lazio S.r.l.” (P. IVA 02364870598) aveva presentato istanza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del presidio socio sanitario denominato Clinica “Villa Nina”, sito nel Comune di Marino (RM) – Località Frattocchie, Via Nettunense Vecchia, n. 110;
- detta voltura è stata avviata a seguito dell'atto notarile di fusione per incorporazione della Soc. “Clinica Villa Nina S.r.l.” (P. IVA 01287751000) nella Soc. “Giomi RSA Lazio S.r.l.” (P. IVA 02364870598), a rogito del Notaio Marco Giuliani del 17/03/2017 (Rep. N. 2.492 Racc. N. 1.168 – Registrato a Roma 1 il 3 maggio 2017 n. 12233 Serie 1/T);
- l'atto di fusione prevedeva il subentro effettivo della Soc. “Giomi RSA Lazio S.r.l.” nella gestione del presidio socio sanitario denominato Clinica “Villa Nina”, sito nel Comune di Marino (RM) – Località Frattocchie, Via Nettunense Vecchia, n. 110 a far data dal 01/08/2017;
- la Soc. “Giomi RSA Lazio S.r.l.” ha inteso, pertanto, avvalersi dell'art. 2, comma 79 della L.R. n. 7/2014, quindi intraprendere l'effettiva attività trascorsi almeno 60 giorni dall'istanza di voltura, fatti salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte della ASL Roma 6;
- con nota prot. n. 44377 del 03/08/2017, assunta al prot. reg. n. 408535 del 07/08/2017, il Direttore Generale della ASL Roma 6, ha trasmesso il parere positivo della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori di accreditamento, in favore della Società “Giomi RSA Lazio S.r.l.” (P. IVA 02364870598), ai fini della voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciato con DCA n. U00222 del 08/06/2015 e n. U00400 del 23/12/2016;
- in ogni caso la struttura è tenuta, in virtù dei contratti sottoscritti ai sensi all'art. 8 quinquies del **D.Lgs n. 502/92, a garantire la continuità assistenziale degli ospiti in carico**;
- nel caso di fusione il soggetto subentrante eredita tutta la gestione dell'attività, ivi compresi i debiti ed i crediti complessivi della cedente;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, precisare che gli effetti della voltura intervenuta con DCA n. U00397 del 12/09/2017 decorrono a far data dalla verifica positiva sulla permanenza dei requisiti

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

minimi autorizzativi ed ulteriori per l'accreditamento, trasmessi dalla ASL Roma 6 con nota prot. n. 44377 del 03/08/2017;

PRECISATO, infine, che l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento, di

- precisare che, con riferimento al presidio socio sanitario denominato Clinica "Villa Nina", sito nel Comune di Marino (RM) – Località Frattocchie, Via Nettunense Vecchia, n. 110, gli effetti della voltura intervenuta con DCA n. U00397 del 12/09/2017 in favore della subentrante Società "Giom RSA Lazio S.r.l." (P. IVA 02364870598), decorrono a far data dalla verifica positiva sulla permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori per l'accreditamento, trasmessi dalla ASL Roma 6 con nota prot. n. 44377 del 03/08/2017;
- null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al DCA n. U00397 del 12/09/2017.

Il presente Decreto sarà notificato via PEC all'indirizzo: giomirsalazio@pec.it, alla Società "Giom RSA Lazio S.r.l." (P. IVA 02364870598), con sede legale nel Comune di Roma, Via Monte Zebio, n. 32, legalmente rappresentata dal sig. Fabio Miraglia, nato a Roma il 19/07/1972; alla ASL Roma 6, a mezzo PEC all'indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslromah.it; al Comune di Marino ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità";

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



13 DIC. 2017

